

PROVINCIA DI ANCONA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

(Approvato con deliberazione del Commissario straordinario nell'esercizio dei poteri spettanti al Consiglio provinciale n. 2 del 9 /01/2013, e modificato con deliberazione consiliare n. 38 del 29/12/2020)

INDICE

PREMESSA.....	4
TITOLO I.....	4
CONTROLLI INTERNI.....	4
CAPO I.....	4
PRINCIPI.....	4
Art. 1 Principi generali dei controlli interni.....	4
Art. 2 Oggetto e finalità.....	5
Art. 3 Fonti normative.....	6
CAPO II.....	6
SOGGETTI.....	6
Art. 4 Strutturazione ed integrazione dei sistemi di controllo interni: soggetti e responsabilità.....	6
Art. 5 Funzioni del Segretario Generale.....	7
Art. 6 Reportistica.....	8
TITOLO II.....	8
TIPOLOGIE DEI CONTROLLI INTERNI.....	8
CAPO I.....	8
IL CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE.....	8
Art. 7 Controllo interno di regolarità amministrativa e contabile.....	8
Art. 8 Finalità del controllo di regolarità amministrativa e contabile.....	8
Art. 9 Controllo interno di regolarità amministrativa e contabile: tipologia.....	9
Art. 10 Controllo preventivo di Regolarità Amministrativa.....	9
Art. 11 Controllo preventivo di Regolarità Contabile.....	9
Art. 12 Controllo successivo di Regolarità Amministrativa.....	10
CAPO II.....	10
IL CONTROLLO STRATEGICO.....	10
Art. 13 Controllo strategico.....	10
CAPO III.....	11
IL CONTROLLO DI GESTIONE.....	11
Art. 14 Strumenti e metodologie per il controllo di gestione.....	11
Art. 15 Controllo di gestione.....	11
Art. 16 Finalità ed oggetto del controllo di gestione.....	12
Art. 17 Struttura operativa del controllo di gestione.....	12
Art. 18 Fasi del controllo di gestione.....	13
CAPO IV.....	13
IL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI.....	13
Art. 19 Controllo sugli equilibri finanziari.....	13
CAPO V.....	14
IL CONTROLLO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE NON QUOTATE.....	14
Art. 20 Controllo sulle società partecipate non quotate.....	14
Art. 21 Struttura operativa e fasi del controllo sulle società partecipate non quotate.....	14
CAPO VI.....	15
IL CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI.....	15
Art. 22 Controllo sulla qualità dei servizi erogati.....	15
TITOLO III.....	16



Provincia
di Ancona

VALUTAZIONE DEL PERSONALE.....	16
Art. 23 Valutazione delle performance. Norma di rinvio	16
TITOLO IV	16
DISPOSIZIONI FINALI.....	16
Art. 24 Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità. Rinvio dinamico	16

PREMESSA

La Provincia, pur ritenendo prioritaria l'adozione di un modello di organizzazione amministrativa e funzionale di tipo aziendalistico-manageriale, improntato ad un sistema di Performance management, nel contempo valorizza, rendendola imprescindibile, la cultura del controllo dei prodotti e dei risultati dell'azione amministrativa, quale strumento per verificare che l'attività sia costantemente e complessivamente svolta in modi e con contenuti effettivamente conformi ai canoni della regolarità, della legittimità e della correttezza, sia amministrativa che contabile, quale corollario dei principi di legittimità, buon andamento ed imparzialità sanciti dall'art. 97 della Costituzione.

TITOLO I CONTROLLI INTERNI

CAPO I PRINCIPI

Art. 1 Principi generali dei controlli interni

1. Nell'esercizio della propria autonomia normativa e organizzativa costituzionalmente garantita, la Provincia istituisce, con il presente regolamento, un sistema di controlli interni, coerente con l'assetto dei rapporti tra politica ed azione, che si basa sia sulla distinzione dei ruoli tra organi di governo e dirigenti, intesa non come mera separazione di competenze ma quale riparto collaborativo, sia su un'accentuata autonomia gestionale della dirigenza, con l'obiettivo di valutare il contenuto ed i risultati dell'attività amministrativa.

2. Il sistema integrato di controlli interni della Provincia è finalizzato al monitoraggio, alla valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati conseguenti all'attività dell'Ente e individua strumenti e metodologie adeguate a garantire la legittimità, la regolarità, la correttezza e il buon andamento dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 97 della Costituzione.

3. Il sistema integrato dei controlli interni della Provincia di Ancona è articolato nei seguenti strumenti metodologici:

- a) controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- b) controllo di gestione;
- c) controllo strategico;
- d) controllo degli equilibri finanziari della gestione (per il quale si rinvia all'art. 38 del Regolamento di contabilità);
- e) controllo sulle società partecipate non quotate;
- f) controllo sulla qualità dei servizi erogati.

4. L'ambito di effettuazione di ciascun tipo di controllo comprende le attività rivolte a:
- verificare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati

(controllo di regolarità amministrativa e contabile);

- verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati (controllo di gestione);
- valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti (controllo strategico);
- garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi (controllo degli equilibri finanziari della gestione, art. 38 del Regolamento di contabilità);
- verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle società partecipate non quotate (controllo sulle società partecipate non quotate);
- garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'Ente (controllo sulla qualità dei servizi erogati).

5. Il sistema integrato dei controlli interni è integrato con il sistema di prevenzione della corruzione al fine di monitorare l'effettiva attuazione delle misure di prevenzione definite del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT).

Art. 2 Oggetto e finalità

1. I controlli interni della Provincia di Ancona costituiscono uno strumento di *governance* finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi istituzionali, attraverso la verifica e l'adeguamento dell'organizzazione e dei comportamenti (performance organizzativa e individuale), nell'ambito del sistema integrato di pianificazione e controllo delineato dal Sistema di Performance Management della Provincia di Ancona, di cui al Regolamento provinciale "Il sistema di performance management della Provincia di Ancona", approvato con deliberazione del Commissario straordinario nell'esercizio dei poteri della giunta provinciale n. 59 del 28/08/2012, ai sensi del D. Lgs. 27/10/2009 n.150 in attuazione della legge 4/3/2009 n.15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

2. Il sistema dei controlli interni è informato ai seguenti principi generali:

- a) le funzioni di controllo sono esercitate in modo integrato;
- b) l'attività di valutazione e controllo strategico supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo;
- c) il sistema di pianificazione e controllo interno si integra con il sistema di performance management della Provincia intersecandosi con il ciclo di gestione della performance di cui all'art. 4, comma 2, del D. Lgs n. 150/2009 per promuovere forme migliori finalizzate al soddisfacimento dei bisogni pubblici e a soddisfare le aspettative degli stakeholder.

3. I risultati dei controlli sono utilizzati dall'Organismo indipendente di valutazione (OIV) per le valutazioni delle performance organizzativa ed individuale.

Art. 3 Fonti normative

1. Il presente regolamento è redatto in attuazione dall'art. 3, comma 2, del decreto legge del 10 ottobre 2012 n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito nella legge 7 dicembre 2012 n. 213, che modifica ed integra il Testo Unico Enti Locali (TUEL) approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in applicazione dell'art. 31 del vigente Statuto provinciale.

2. Le disposizioni regolamentari recepiscono i principi generali contenuti nel decreto legislativo 18 agosto 1999 n. 286 "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", derogati, nell'ambito dell'autonomia normativa e organizzativa della provincia, ai sensi dell'art. 147, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

3. Inoltre tiene conto:

a) delle disposizioni del decreto legislativo n.150/2009 di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, come recepite ed adeguate nel "Sistema di performance management della Provincia di Ancona", adottato dall'ente;

b) del "Regolamento di contabilità".

CAPO II SOGGETTI

Art. 4 Strutturazione ed integrazione dei sistemi di controllo interni: soggetti e responsabilità

1. Il sistema dei controlli interni della Provincia di Ancona, disciplinato dal presente regolamento, è organizzato sulla base della differenziazione delle competenze, della pluralità delle collaborazioni e distribuzione delle responsabilità e prevede la fattiva partecipazione dei seguenti soggetti:

- Segretario generale: coordina l'intero sistema dei controlli interni; riceve i rapporti delle varie tipologie di controlli dai rispettivi dirigenti responsabili ed elabora, sulla base degli stessi, il referto previsto dall'art. 148 del D. Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 20 del presente regolamento. Egli inoltre esercita il controllo successivo di regolarità amministrativa del presente regolamento, collaborando per l'efficiente andamento del sistema dei controlli interni nel suo complesso

- Dirigente responsabile del servizio finanziario: esercita il controllo di regolarità contabile previsto dall'art. 153 del TUEL, attestando la copertura finanziaria delle deliberazioni e determinazioni dirigenziali, garantendo il costante controllo degli equilibri finanziari; effettua il controllo sulle società partecipate non quotate unitamente al Dirigente responsabile nella materia oggetto dello scopo della società;

- Dirigenti dei servizi: esercitano il controllo preventivo di regolarità amministrativa sugli atti sugli atti con l'apposizione del parere di cui all'art.8 sulle delibere e con la sottoscrizione delle determinazioni dirigenziali e sono coinvolti nel controllo sugli equilibri finanziari, nel controllo di gestione, in quello strategico e, secondo le proprie competenze nel controllo sulle società partecipate non quotate;

- Responsabile Area Affari Generali (responsabile del supporto al controllo di regolarità amministrativa);
- Responsabile Area Bilancio, Controllo ed Enti partecipati (di seguito responsabile del controllo di gestione);
- Responsabile Area Risorse umane, organizzazione (di seguito responsabile della struttura tecnica permanente dell'OIV, avente funzioni di supporto metodologico, operativo e di segreteria amministrativa);
- Organismo indipendente di valutazione (OIV): svolge i compiti attribuiti con il “Sistema di Performance Management della Provincia di Ancona”, con particolare riferimento alle prestazioni della dirigenza;
- Collegio dei revisori dei conti: mediante parere emette motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità contabile nelle previsioni di bilancio e nei principali atti di programmazione e pianificazione;

2. Tutti i soggetti sono tenuti a collaborare per l'ottimale implementazione del sistema. In particolare i dirigenti sono responsabili della regolare trasmissione telematica di dati e informazioni utili all'elaborazione dei report di controllo strategico e di gestione nel rispetto delle direttive impartite dal Segretario generale.

3. Il raccordo di tutte le funzioni di controllo è svolto dal Segretario generale che relaziona al Presidente della Provincia.

Art. 5 Funzioni del Segretario Generale

1. Il Sistema integrato dei controlli interni fa capo al Segretario Generale che a tal fine svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e di raccordo interno conformemente alla sua generale funzione di sovrintendenza delle funzioni dei dirigenti e coordinamento delle attività dirigenziali allo stesso attribuitagli dall'art. 97, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, adottando direttive a cui i dirigenti responsabili dei servizi si conformano nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Il Segretario Generale per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente regolamento utilizza i servizi individuati per le varie tipologie di controlli interni. I rispettivi responsabili svolgono i compiti loro affidati in aggiunta a quelli inerenti all'unità organizzativa che dirigono o di cui fanno parte per garantire lo svolgimento coordinato delle attività relative al processo di attuazione dei controlli interni, oppure possono essere dedicati a tali funzioni in modo esclusivo.

3. Per attuare il Sistema dei controlli interni il Segretario Generale si avvale della struttura di supporto.

4. Compete in particolare al segretario generale:

a) la direzione del controllo successivo di regolarità amministrativa che comporta, conformemente alla sua generale funzione di sovrintendenza e coordinamento di cui all'art. 97 comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, il potere di adottare direttive a cui i dirigenti responsabili dei servizi si conformano nell'esercizio delle loro funzioni;

b) la trasmissione da parte del Presidente della Provincia alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del referto sulla regolarità della gestione e sull'adeguatezza del sistema complessivo dei controlli.

Art. 6 Reportistica

1. Tutte le strutture addette ai controlli interni sono tenute a fornire i report previsti dal presente regolamento.

2. Gli esiti dei controlli interni sono trasmessi al Presidente, e, per suo tramite, al Consiglio, ed inoltre ai Dirigenti, ai Responsabili dei servizi/aree, al Collegio dei Revisori, all'Organismo di Valutazione.

3. Talune risultanze saranno altresì inviate alla Corte dei Conti o altri soggetti istituzionali esterni, ove previsto dalla legge.

4. Gli esiti del controllo interno sono altresì utilizzati ai fini della redazione della relazione di inizio e fine mandato che il Presidente della Provincia deve presentare ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 149/2011 così come modificato ed integrato dal D.L.174/2012 convertito in Legge n. 213 del 7/12/2012.

TITOLO II

TIPOLOGIE DEI CONTROLLI INTERNI

CAPO I

IL CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 7 Controllo interno di regolarità amministrativa e contabile

1. La verifica della regolarità amministrativa e contabile è la forma di controllo tradizionale per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nel rispetto dei principi di legittimità, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.

Art. 8 Finalità del controllo di regolarità amministrativa e contabile

1. Il sistema di controllo di regolarità amministrativa e contabile persegue le seguenti finalità:

- monitorare e verificare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati;
- rilevare la legittimità dei provvedimenti, registrare gli eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie, regolamentari;
 - sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del dirigente ove vengano ravvisate patologie;
- migliorare la qualità degli atti amministrativi;
- indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati e che

garantiscono massima imparzialità;

- attivare procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di determinazioni di identica tipologia;
- costruire un sistema di regole condivise per migliorare l'azione amministrativa;
- collaborare con le singole strutture per l'impostazione e il continuo aggiornamento delle procedure.

Art. 9 Controllo interno di regolarità amministrativa e contabile: tipologia

1. Il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile si svolge in via preventiva, ovvero nelle fasi di formazione dell'atto.

2. E' altresì previsto il controllo successivo di regolarità amministrativa, come disciplinato al successivo art. 12.

Art. 10 Controllo preventivo di Regolarità Amministrativa

1. Su ogni proposta di determinazione o deliberazione il Dirigente del servizio competente rilascia il parere di regolarità tecnica. In esso viene verificata la conformità della proposta ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, dello Statuto e dei regolamenti interni, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente nonché il rispetto delle procedure. Nelle deliberazioni il parere di regolarità tecnica è richiamato nel testo ed allegato al verbale della stessa. Nelle determinazioni il parere di regolarità tecnica è attestato con la sottoscrizione dell'atto.

Art. 11 Controllo preventivo di Regolarità Contabile

1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione, il Dirigente del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile con il relativo parere previsto dall'articolo 49 del Tuel.

2. Su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, deve sempre essere richiesto il parere del Dirigente del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile.

3. Il parere di regolarità contabile è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa.

4. Nella formazione delle determinazioni, e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 183 comma 9 del Tuel, il Dirigente del servizio finanziario esercita il controllo preventivo di regolarità contabile attraverso l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, che è allegato al provvedimento cui si riferisce;

5. Nella formazione delle determinazioni che accertano l'entrata il Dirigente del servizio finanziario esercita il controllo preventivo di regolarità contabile attraverso l'apposizione del visto di regolarità contabile.

Art. 12 Controllo successivo di Regolarità Amministrativa

1. Il Segretario Generale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa con il supporto della struttura di supporto come dallo stesso individuata all'interno dell'ente.

2. Il controllo di regolarità amministrativa, nella fase successiva, avviene secondo i principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente.

3. Il controllo comporta la verifica del rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti dell'Ente, dei contratti nazionali e decentrati di lavoro, delle direttive interne, ed inoltre la correttezza formale nella redazione dell'atto, la correttezza e regolarità delle procedure, l'avvenuta effettuazione di una regolare istruttoria, la presenza di una congrua motivazione, la comunicazione a tutte le strutture interne coinvolte, l'avvenuta pubblicazione se prevista. Il controllo successivo è svolto con periodicità almeno semestrale.

4. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento, comunque non inferiore al 5%. Il Segretario Generale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio, può svolgere controllo sugli atti anche per materia, per importo o su segnalazione di presunta irregolarità di un atto.

5. Il Segretario generale adotta un piano di campionamento e di descrizione accurata delle regole sulla base delle quali vengono esaminati e controllati gli atti, stabilendo altresì il numero degli atti da sottoporre a controllo. Il documento è trasmesso al Presidente della Provincia e ai dirigenti.

6. Qualora, a seguito del controllo svolto, si dovessero rilevare irregolarità, nel perseguimento dei principi di efficacia, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, il Segretario Generale informa il soggetto interessato emanante, affinché questi possa valutare eventuali provvedimenti di autotutela, ferme restando le personali responsabilità.

7. Il Segretario Generale descrive in modo sintetico in un report le risultanze dei controlli effettuati ed il lavoro svolto.

8. I report del controllo successivo di regolarità amministrativa sono trasmesse ai dirigenti responsabili dei servizi/aree, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché al Collegio dei Revisori dei Conti, all'Organismo indipendente per la valutazione (OIV) come documenti utili per la valutazione della Performance dei dirigenti, e al Presidente della Provincia per la successiva comunicazione al Consiglio Provinciale.

CAPO II

IL CONTROLLO STRATEGICO

Art. 13 Controllo strategico

1. L'attività di controllo strategico mira ad accertare lo stato di attuazione dei programmi dell'organo politico, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle linee programmatiche ed agli altri atti di indirizzo politico in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti.

2. La programmazione e la definizione degli obiettivi strategici è effettuata sulla base delle linee programmatiche presentate al Consiglio Provinciale all'inizio del mandato, dei loro periodici aggiornamenti, oltre che del documento unico di programmazione (DUP), del Bilancio di Previsione annuale e triennale.

3. Il controllo strategico si realizza con la riconduzione di ciascun obiettivo strategico e operativo agli ambiti programmatici strategici dell'amministrazione ed è strettamente integrata con le attività di misurazione delle performance organizzative e individuali.

4. Il controllo strategico verifica anche la realizzazione di risultati complessivi di economicità di lungo periodo, anche attraverso indicatori di *outcome* che valutano l'impatto dell'Ente sulla realtà locale di riferimento, anche attraverso la rilevazione del grado di soddisfazione percepito.

5. L'attività di verifica consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra *mission*, gli obiettivi strategici, scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché della individuazione di eventuali fattori ostativi e di interventi correttivi utili.

6. La ricognizione sullo stato di attuazione di obiettivi e programmi è operata almeno una volta all'anno.

7. La verifica conclusiva della realizzazione di obiettivi e programmi è effettuata in sede di approvazione del rendiconto della gestione ed ingloba la relazione sulla performance.

8. L'attività di controllo strategico è di responsabilità del Direttore Generale (se nominato) ovvero del Segretario Generale e dei Dirigenti con il supporto dell'Area Bilancio e controllo. A tale attività di controllo partecipa l'Organismo Indipendente di Valutazione.

CAPO III

IL CONTROLLO DI GESTIONE

Art.14 Strumenti e metodologie per il controllo di gestione

1. L'Ente individua strumenti e metodologie adeguate ad attivare il controllo di gestione, con lo scopo di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati.

2. Il servizio finanziario è responsabile del complessivo sistema di scritture finanziarie, economiche, patrimoniali e di contabilità analitica anche al fine di soddisfare le esigenze informative dei dirigenti e dei responsabili delle unità organizzative.

3. L'Ente, al fine di correlare i costi ed i relativi proventi delle varie funzioni e servizi, può adottare il sistema di contabilità analitica.

4. La contabilità analitica deve consentire la valutazione economica dei servizi, delle attività e dei prodotti; le relative rilevazioni, a cura del servizio finanziario, si integrano sia con il sistema di controllo interno, sia con il processo informativo alla base degli strumenti di programmazione di bilancio.

Art. 15 Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito all'intera attività dell'Ente, rivolto al perfezionamento e migliore coordinamento dell'azione amministrativa, ai fini dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione e della economicità della spesa

pubblica locale.

2. Il controllo di gestione è controllo interno e concomitante allo svolgimento dell'attività amministrativa finalizzato ad orientare l'attività stessa e a rimuovere eventuali disfunzioni per garantire l'ottenimento dei seguenti principali risultati:

- a) la corretta individuazione degli obiettivi effettivamente prioritari per la collettività amministrata;
- b) il perseguimento degli obiettivi nei modi e nei tempi più opportuni sotto l'aspetto dell'efficienza, e dell'efficacia e dell'economicità tenendo conto delle risorse disponibili;
- c) l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

Art. 16 Finalità ed oggetto del controllo di gestione

1. Le finalità principali del controllo di gestione sono così determinate:

- a) rappresentare lo strumento della partecipazione intesa come perseguimento degli obiettivi concordati tra gli organi e i soggetti responsabili degli indirizzi e dei programmi e i soggetti responsabili della gestione e dei risultati;
- b) conseguire l'economicità; quale utilizzo in modo efficiente delle risorse assegnate nel raggiungimento in modo efficace degli obiettivi prefissati;
- c) conseguire il coordinamento delle attività nel caso di più centri decisionali ed operativi autonomi;
- d) esercitare la funzione di impulso qualora per fenomeni di inerzia o inefficienza decisionale o funzionale si registrino ritardi rispetto ai tempi previsti per la formulazione dei programmi o la realizzazione dei progetti.

2. Il controllo di gestione è riferito ai seguenti principali contenuti e requisiti dell'azione amministrativa:

- a) la coerenza rispetto ai programmi ed ai progetti contenuti nei documenti di programmazione dell'ente;
- b) la compatibilità rispetto alle strutture gestionali interne;
- c) l'adeguatezza rispetto alle risorse finanziarie disponibili;
- d) l'efficacia delle modalità di attuazione prescelte rispetto alle alternative disponibili;
- e) l'efficienza dei processi di attivazione e di gestione dei servizi;
- f) tempestività dell'azione amministrativa.

Art. 17 Struttura operativa del controllo di gestione

1. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione è inserita nel servizio finanziario in dipendenza funzionale dal Segretario Generale ed è di supporto all'attività della struttura dirigenziale; a detta struttura operativa è associato un referente da parte di ciascun settore e aree individuato dal dirigente responsabile; predispone strumenti destinati ai responsabili delle politiche dell'Ente e ai responsabili della gestione per le finalità volute dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.

2. Le analisi e gli strumenti predisposti dalla struttura di cui al comma precedente sono impiegati dagli amministratori in termini di programmazione e controllo e dai responsabili dei settori ed aree in termini direzionali in ordine alla gestione e ai risultati.

3. La struttura operativa deputata al controllo di gestione fornisce i dati e le informazioni all'Organismo indipendente di valutazione ai fini della valutazione della "performance" della struttura dirigenziale.

Art. 18 Fasi del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi:
 - a) predisposizione ed analisi di un piano dettagliato di obiettivi;
 - b) elaborazione di indici e parametri finanziari, economici e di attività riferiti ai servizi ed ai centri di costo;
 - c) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti;
 - d) elaborazione di relazioni periodiche (reporting) riferite alla attività complessiva dell'Ente, alla gestione di aree di attività, alla gestione dei singoli servizi o centri di costo o di singoli programmi e progetti;
 - e) assunzione di funzione di impulso qualora per fenomeni di inerzia o di insufficienza decisionale o funzionale si registrino ritardi rispetto ai tempi previsti per la funzione dei programmi, la realizzazione di progetti o il perseguimento degli obiettivi assegnati;
 - f) misurazione dei risultati;
 - g) confronto obiettivi e risultati e analisi degli scostamenti;
 - h) valutazione finale dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa.

CAPO IV

IL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Art. 19 Controllo sugli equilibri finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari garantisce, in chiave dinamica, il costante raggiungimento del risultato di sostanziale pareggio di bilancio, nel rispetto delle norme previste nell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle regole di finanza pubblica, sotto la direzione ed il coordinamento del Dirigente del servizio finanziario dell'Ente e mediante la vigilanza del Collegio dei Revisori.

2. Al fine del controllo sull'equilibrio sostanziale di bilancio, la verifica si estende anche agli organismi gestionali esterni.

3. Nel controllo vengono coinvolti gli organi di governo, il Segretario Generale e i Dirigenti, secondo le rispettive competenze e responsabilità.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Dirigente del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti delle norme in materia.

5. La disciplina del controllo sugli equilibri finanziari è definita nel regolamento di contabilità, cui si fa espresso rinvio.

CAPO V

IL CONTROLLO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE NON QUOTATE

Art. 20 Controllo sulle società partecipate non quotate

1. Nell'esercizio della propria autonomia normativa e organizzativa la Provincia istituisce in attuazione dell'art. 147 quater del D. Lgs. n. 267/2000, un sistema di controlli sulle società partecipate non quotate dalla Provincia.

2. Il controllo è incentrato sulla verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Provincia e sul rispetto degli standard di qualità e delle condizioni dettate nei contratti di servizio.

3. Nel Documento unico di programmazione (DUP) la Provincia definisce preventivamente, secondo parametri qualitativi e quantitativi, ai sensi dell'art. 170, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000, gli indirizzi e gli obiettivi gestionali cui devono tendere, sia in termini di bilancio che di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, le società partecipate non quotate.

4. La verifica sullo stato di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi gestionali di cui al comma precedente si effettua nei confronti delle società partecipate non quotate, nelle quali la Provincia detiene la totalità del capitale sociale ovvero il controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

5. Ai fini del controllo, la Provincia organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare:

- i rapporti finanziari tra la Provincia -proprietaria e la società partecipata non quotata;
- la situazione contabile, organizzativa e gestionale della medesima società;
- i contratti di servizio;
- la qualità dei servizi;
- il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

6. Sulla base delle rilevazioni di cui al comma precedente, la Provincia periodicamente effettua il monitoraggio sulle società partecipate non quotate analizzando gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individuando le opportune azioni correttive, anche con riferimento ai possibili squilibri economico finanziari rilevanti per il bilancio provinciale.

7. La rilevazione dei risultati complessivi della gestione della Provincia e delle società non quotate partecipate avviene tramite il bilancio consolidato, secondo il criterio della competenza economica, consentendo in tal modo al controllo sulle società partecipate non quotate di integrarsi con il controllo sugli equilibri finanziari della Provincia.

8. Il controllo interno sulle società partecipate non si estende alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; a tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo, si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

Art. 21 Struttura operativa e fasi del controllo sulle società partecipate non quotate

1. La funzione di controllo sulle società partecipate non quotate è esercitata dal Dirigente responsabile nella materia oggetto dello scopo della società unitamente al Dirigente responsabile del Servizio finanziario.

2. Di norma la verifica si svolge con periodicità infra-annuale e, comunque, in coincidenza con la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000.

3. I dirigenti di cui al comma 1 predispongono congiuntamente un report relativo all'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi gestionali delle società e lo trasmettono al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio, al Collegio dei revisori dei conti e al Segretario generale.

CAPO VI

IL CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI

Art. 22 Controllo sulla qualità dei servizi erogati

1. Il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, è assunto a fondamento della cultura organizzativa della Provincia di Ancona ed è svolto, sia per i servizi interni che per quelli esterni, allo scopo di misurare, monitorare e migliorare il livello di soddisfazione degli utenti mediante l'impiego di idonee metodologie, quali questionari, anche con modalità on-line, accessibili dal sito web e/o da smartphone, gestione di segnalazioni e reclami.

2. Il controllo della qualità può focalizzarsi anche su singoli servizi o prestazioni.

3. L'Ente si propone di assicurare un livello di qualità effettiva dei servizi adeguato agli standard individuati. Gli standard di qualità sono misurati attraverso indicatori, per ognuno dei quali deve essere definito e pubblicizzato un "valore programmato" che consenta all'utente di verificare se un servizio o una prestazione possa essere considerata di qualità, essendo stato rispettato lo standard previsto.

4. La qualità effettiva dei servizi è rappresentata ricorrendo alle seguenti dimensioni essenziali: accessibilità, tempestività, trasparenza ed efficacia. Ogni dimensione è misurata attraverso specifici indicatori. La definizione dell'indicatore e del valore programmato determina lo standard.

5. Gli obiettivi di miglioramento della soddisfazione degli utenti, di ottimizzazione delle risorse e di eventuali revisioni dei processi di qualità vengono raggiunti con il contributo del personale interno e dei medesimi utenti.

6. Ciascun dirigente responsabile di una struttura organizzativa, in collaborazione con i competenti uffici dell'Ente e in concomitanza con la predisposizione dei documenti di programmazione annuale, propone la tipologia di servizio erogato che sarà oggetto di monitoraggio nel corso dell'esercizio in ragione delle specifiche esigenze ravvisate dall'Ente o manifestate dall'utenza, provvedendo a dichiarare gli indicatori di riferimento per la misurazione della qualità ed il valore programmato.

7. Il controllo della qualità dei servizi esterni è attivato anche con il supporto delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento al sito web istituzionale.

8. Per la rilevazione della qualità dei servizi interni sono utilizzate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento all'intranet provinciale

quale piattaforma interattiva che permette attività di feedback da parte del personale.

9. Il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi erogati dall'Ente forma oggetto di obiettivi assegnati con il Piano esecutivo di gestione ai dirigenti competenti ed è verificato dall'Organismo indipendente di valutazione (OIV) nell'ambito delle attività di misurazione e valutazione delle performance organizzativa e individuale.

TITOLO III

VALUTAZIONE DEL PERSONALE

Art. 23 Valutazione delle performance. Norma di rinvio

1. Il sistema dei controlli interni disciplinato dal presente regolamento costituisce complesso di strumenti rapportabili: al ciclo di gestione della performance (sistema di misurazione di valutazione, piano della performance e relazione sulla performance); alle misure adottate per la trasparenza relativamente ai flussi informativi e alle forme di pubblicizzazione delle informazioni relative alle varie tipologie di controlli disciplinati dal presente regolamento.

2. Il sistema dei controlli interni pertanto fa espresso rinvio al sistema di performance management e al sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzativa ed individuale sia dei dirigenti che del personale di qualifica non dirigenziale adottati dalla Provincia di Ancona.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità. Rinvio dinamico

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dall'esecutività della delibera di approvazione.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento devono intendersi inapplicabili tutte le altre norme regolamentari incompatibili o in contrasto con lo stesso. Per quanto altro non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

3. Il presente regolamento e le modifiche che allo stesso verranno successivamente apportate sono comunicati alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed al Prefetto, ai sensi dell'art.3 comma 2 del DL 174/2012, convertito dalla L.213/2012. Il regolamento è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente.